

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: Somme da trasferire per l'anno 2010 dalle Gestioni "Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione figurativa.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 17 maggio 2011)

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel testo modificato dall'art. 17, comma 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli Enti pubblici di assistenza e previdenza);

Visto l'art.4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366 (funzioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza);

Visto il D.P.C.M. 2 gennaio 2009 con il quale è stato ricostituito il CIV dell'Inps;

Visti l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 modificato dalle leggi 6 agosto 1975, n. 419 e 4 marzo 1987, n. 88 e l'art. 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visti l'art. 7, commi 3 e 4, della legge 20 maggio 1988, n. 160 (introduzione della disoccupazione cosiddetta requisiti ridotti), e l'art. 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169 (elevazione della misura di indennità di disoccupazione requisiti ordinari);

Visti l'art. 20, comma 5, l'art. 24 e l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (istituzione Gestione Prestazioni temporanee e GIAS);

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (eliminazione del contributo a carico delle imprese per la TBC);

Visto l'art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (ulteriore incremento della percentuale di indennità DS);

Visto l'art. 13, commi 2, 7 e 8 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (prolungamento durata indennità ordinaria di disoccupazione);

Visto l'art. 1, comma 1167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, commi 25 e 26 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 2, comma 25 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la relazione tecnica predisposta dal Direttore Generale sulle somme da trasferire per l'anno 2010 (Doc. n. 325);

Preso atto che per i periodi di contribuzione si deve computare come versato a favore degli assicurati il contributo nella misura derivante dalla media di quanto effettivamente corrisposto nell'Assicurazione Generale Obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, nell'ultimo anno anteriore ai periodi considerati, e che per la copertura di tale onere deve essere trasferita la relativa somma al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

Vista la Determinazione del Presidente n. 130 del 15 aprile 2011, con la quale è da accreditare la somma complessiva di euro 5.195.356.434 a titolo di contribuzione figurativa per l'anno 2010 per il riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di ricovero sanatoriale, di cura ambulatoriale e di trattamenti post-sanatoriali, da computare utili ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con onere a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per euro 4.908.608.393 e della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per euro 286.748.041;

Preso atto dei dati contenuti nella citata relazione tecnica e specificati nell'Allegato 1, prospetto A, dal quale si evince che:

- le *giornate indennizzabili* per prestazioni di disoccupazione e trattamenti antitubercolari sono state desunte dai dati trasmessi dalla D.C.S.I.T. e dalle contabilizzazioni effettuate nell'anno 2010, mentre le indennità di DS con requisito ridotto e per i lavoratori agricoli vengono determinate sulla base delle comunicazioni delle Sedi;
- i *contributi medi giornalieri* sono stati determinati per ciascuna categoria di lavoratori, calcolando la retribuzione media dell'anno, incrementata sulla base della crescita rispetto alle retribuzioni dell'2009, ed applicando alla stessa l'aliquota contributiva media giornaliera pari al 33,00% per gli assicurati non agricoli e al 27,30% per gli agricoli;

Preso atto delle risultanze emerse dalle operazioni di verifica dei dati di consuntivo relativi al periodo 2006/2008, indicati nel Prospetto B, e all'anno 2009 indicati nel Prospetto C, e allegati alla citata relazione tecnica;

Vista la quantificazione della somma complessiva di euro 5.195.356.434 da accreditare a titolo di contribuzione figurativa per l'anno 2010, come specificato nel prospetto D che è parte integrante della relazione tecnica;

Tenuto conto che in data 3 maggio 2011 il Collegio dei Sindaci ha preso atto della Determinazione n. 130 del 15 aprile 2011 relativa al trasferimento al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti per l'anno 2010 degli importi della contribuzione figurativa a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi,

DELIBERA

di approvare l'accredito per l'anno 2010 a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti della somma di euro 5.195.356.434 da porre a carico:

- della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti

- per periodi di trattamento DS:

requisiti ordinari	€.	3.965.982.527
requisiti ridotti	€.	942.625.866

Totale	€.	4.908.608.393
--------	----	---------------

- della Gestione Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali

-per periodi di trattamento speciale DS edili	€.	26.908.411
-per periodi di trattamento TBC	€.	108.571.690
-per periodi di DS ord. non agr. (>49 anni)	€.	151.267.940

Totale	€.	286.748.041
--------	----	-------------

Totale complessivo	€.	5.195.356.434
---------------------------	-----------	----------------------

IL SEGRETARIO
(M. Lombardi)

IL PRESIDENTE
(G. Abbadessa)